SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E DI CUI AGLI ARTT. 62 E 63 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, n. 36.

Approvato da xxxx nella seduta del xxxx

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____ presso _____, tra i seguenti Signori:

1. Dott. Massimo Ranieri, nato a Lanciano il 26.07.1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente di ECO.LAN. SpA, con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco della Posta 1, CF e P.IVA 01537100693 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce in esecuzione.

e

2. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che

1) Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

 Le stazioni appaltanti qualificate, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore a 500.000 euro;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria;
d) procedere mediante appalto congiunto;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

2) Per effettuare le procedure di importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"). L'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3) Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'obbligo stabilito dall'art. 25 del Codice, il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4) La ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco Della Posta n.1, Codice fiscale e Partita IVA 01537100693, REA Numero CH – 140427, è una società per azioni a totale capitale pubblico, costituita, in data 28/12/2011, da 59 Comuni, divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del "Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano;

5) L'ECO.LAN. SpA possiede i requisiti delle società in house;

6) La predetta società ha, nell'ambito delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, così come definite all'art. 2 del vigente Statuto societario, oltre a quella principale ricompresa nella Divisione "A" attinente alla gestione delle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni Soci, anche quella ricompresa nella Divisione "B" relativa alla gestione dei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, sia connesse alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti ed al conferimento in discarica dei rifiuti sia relative a tutte le attività che i Comuni Soci vogliano delegare alla Società", articolo da ultimo modificato nell'assemblea dei soci del 30.11.2018 n. 9.834 di Repertorio e N. 6.957 di Raccolta del notaio Dott. Francesco Carabba di Lanciano (CH);

7) La ECO.LAN. SpA in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata può svolgere l'esercizio delle attività e le funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 62 e 63 del Codice assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico, in quanto:

 1) i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'elenco delle Stazioni Appaltanti avvenuta in data 29.06.2023 per i servizi e le forniture livello di qualificazione SF1 e per i lavori livello di qualificazione L1, tenuto dall'ANAC;

 2) la ECOLAN SpA risulta iscritta a tale anagrafe dell'ANAC con Codice AUSA **0000189446;**

 3) L'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 19 agosto n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", indica, fra le attività rispondenti ad un interesse pubblico, che possano essere svolte dalle società *in house* alla lettera e), quelle attinenti ai servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 13, comma 6, allegato I.1. del Codice;

 4) attraverso lo strumento della centralizzazione delle committenze, è possibile perseguire una maggiore efficacia della azione amministrativa;

 5) mediante la struttura di cui dispone, Ecolan Spa svolge attività di committenza principali ed ausiliarie in favore dei soci, assicurando una maggiore professionalità e, quindi, una azione amministrativa più celere;

 6) tale modello di gestione delle gare pubbliche consente una ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali), ed è, in ogni caso, conforme alla volontà del Legislatore;

 7) mediante decisione C-220/05, la Corte di Giustizia ha statuito la legittimità dell'affidamento diretto dei servizi di committenza a un'altra amministrazione aggiudicatrice che, nei propri acquisti, rispetti le norme sulla evidenza pubblica;

 8) Ecolan S.p.A alla luce del Codice Appalti, è senza tema di smentita amministrazione aggiudicatrice, rientrando nella definizione di organismo di diritto pubblico;

 9) la Direttiva 2014/24/UE e il recente Codice Appalti hanno rafforzato l'utilizzo della Centralizzazione delle committenze;

 10) circa la sostenibilità e la convenienza economica, il ricorso alla centrale di committenza consentirà risparmi di spesa mediante la gestione unitaria delle procedure, il migliore utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche, la razionalizzazione e la migliore programmazione delle procedure nonché di ottenere aggiudicazioni a condizioni migliori;

 11) la centrale di committenza, per quanto concerne le attività correlate alla acquisizione di lavori, servizi e forniture, agisce in nome e per conto del Comune, il quale si assumerà ogni credito, diritto, obbligo, obbligazione e debito derivante dallo svolgimento dei singoli affidamenti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare _____del comune di _____, di adesione, ai sensi degli art. 62 e 63 del Codice alla Centrale di Committenza istituita presso la ECOLAN SpA, per l'espletamento dei servizi di committenza, consistenti nelle attività di centralizzazione delle committenze, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e novità legislative.

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione, senza bisogno di atti di ricezione o modifiche alla scrittura**.**

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione valevole fra la società ECO.LAN. SpA ed il Comune di _____ aderente ai servizi di committenza, vengono stabiliti i termini e le rispettive competenze in ordine all'espletamento delle attività di centralizzazione delle committenze. Detti servizi saranno erogati attraverso la Centrale di Committenza di ECO.LAN. SpA, d'ora in avanti denominata "CUC" nel prosieguo della presente convenzione.

2. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle ascrivibili alle seguenti tipologie (a meno di espressa e motivata richiesta):

a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. La CUC, ai sensi dell'art. 25 del Codice, è dotata di un sistema di gestione delle gare in forma telematica rispondente ai requisiti di legge per l'espletamento delle procedure di propria competenza.

3. La CUC ha il compito di curare le procedure telematiche di aggiudicazione di contratti pubblici per gli enti aderenti, dalla fase di pubblicazione del bando di gara (invio lettere di invito nel caso di procedura negoziata), fino alla predisposizione dell'atto di aggiudicazione, seguendo le attività elencate nel successivo art. 3.

4. Qualora non sia qualificato per l'esecuzione del contratto, il Comune aderente può ricorrere, mediante richiesta espressa, alla CUC che cura la fase esecutiva del contratto per conto del Comune.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La CUC svolgerà tutte le funzioni e i compiti di cui alla presente convenzione.

2. La CUC assume tutte le competenze e svolge le funzioni previste nella presente convenzione qualora non sia stato già pubblicato il bando di gara o inviata la lettera d'invito.

3. La CUC assume per conto dell'ente aderente la qualità di centrale di committenza e svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le fasi successive, fino alla predisposizione della proposta di aggiudicazione, nonché la fase esecutiva, se richiesto dall'ente.

4. Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del Codice, per ogni procedura di gara nonché per ogni fase esecutiva gestita per conto del Comune aderente la CUC designa, con atto del Responsabile della Cuc o del CdA della Eco.Lan SpA, un Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale cura i necessari raccordi con il Comune beneficiario e con il RUP da questo nominato.

5. La CUC darà impulso alla procedura di gestione della gara unicamente su richiesta scritta dell'Ente, nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla ricezione della determina a contrarre contenente l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, l'individuazione del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. La CUC ricevuta la richiesta, di cui al punto precedente, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa - per i quali resta la responsabilità esclusiva in capo all'Ente

- e procederà, se necessario, a formulare richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP del Comune. Tale richiesta sospenderà il termine ordinatorio di 30 giorni;

7. La CUC nell'ambito dei servizi di gestione delle procedure di appalto, svolge le seguenti attività:

- acquisisce, ai fini dell'avvio delle procedure di gara, tutti gli elementi necessari quali:

- determinazione a contrattare contenente l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, l'individuazione del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- eventuale elenco di operatori economici da cui attingere per le procedure negoziate o indicazione ad attivare apposita procedura di indagine di mercato, in assenza dei quali la CUC procederà ad attingere dall'albo fornitori per la specifica categoria merceologica da acquisire, mediante il sistema di rotazione automatica degli inviti effettuato dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25 del Codice in dotazione alla Cuc;
- capitolato speciale di appalto e relativi elaborati progettuali approvati e validati;
- DUVRI e PSC se necessari;
- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- la determinazione di impegno di spesa occorrente per la gara (contributo ANAC, eventuali oneri di pubblicazioni, oneri per la commissione giudicatrice, ecc…) dandone collocazione nel quadro economico dell'intervento;
- schema di contratto;

- offre supporto ai singoli comuni nell'ambito della predisposizione degli atti di cui al punto precedente;
- redige il bando di gara /lettera di invito ed il disciplinare di gara e la relativa modulistica;
- acquisisce il CIG in qualità di Stazione Appaltante delegata per funzioni fino alla proposta di aggiudicazione mediante piattaforma telematica interoperabile con i sistemi ANAC;
- pubblica la gara/trasmette le lettere di invito e cura gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di competenza utilizzando la piattaforma telematica raggiungibile dal sito istituzionale di ECO.LAN. SpA (i Comuni ne daranno informazione nelle sezioni dedicate di amministrazione trasparente nei rispettivi siti internet istituzionali);
- si occupa della gestione delle varie fasi della procedura, adottando i relativi atti e provvedimenti, sino alla predisposizione della proposta di aggiudicazione (ad esempio, chiarimenti, soccorso istruttorio, ammissibilità domande ed esclusioni, valutazione offerte, verifica di congruità delle offerte);
- nomina la Commissione giudicatrice di gara, con atto del Responsabile della Cuc o del CdA della Eco.Lan SpA, nel rispetto di quanto previsto all' art. 93 del Codice;
- trasmette al Comune interessato le risultanze della gara, la proposta di aggiudicazione e tutta la documentazione;
- effettua la verifica del possesso dei requisiti in capo all' operatore economico aggiudicatario come da FVOE ANAC;
- collabora con l'ente aderente nella gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento, ivi compresi stesura di relazioni e atti riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio.

Art. 4 – Modalità di segnalazione delle procedure di gara alla CUC

1. L'affidamento alla CUC delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio, da parte del singolo Comune aderente, di apposito modello di trasmissione, contenente i seguenti atti e dati, tutti da fornire in modalità digitale:

a) **per lavori**

- provvedimento di approvazione del capitolato speciale d'appalto e progetto messo in gara;
- copia digitale del progetto messo in gara, completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice;
- PSC e DUVRI ove necessario;
- verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
- modalità di finanziamento dell'intervento e relativo impegno per le spese di gara (contributo ANAC e spese per commissione di gara);
- determinazione a contrattare contenente tutte le informazioni indicate dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero obbligatoriamente:

 a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;

 b) l'oggetto del contratto;

 c) il valore economico;

 d) la forma del contratto;

 e) le clausole ritenute essenziali;

 f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
- in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione dei criteri di valutazione con relativi pesi ponderali;
- indicazione CUP e CUI, se previsto;
- qualsiasi altro dato o atto necessario per l'espletamento della gara;

b) **per forniture o servizi**

- provvedimento di approvazione del progetto messo in gara, ovvero in mancanza di progetto, del capitolato d'oneri o altro documento da cui evincersi importi stimati, qualità delle forniture o servizi, termini di espletamento delle forniture o dei servizi, ecc.;
- DUVRI ove necessario;
- modalità di finanziamento dell'intervento e relativo impegno per le spese di gara (contributo ANAC e spese per commissione di gara);
- in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione dei criteri di valutazione con relativi punteggi;
- determinazione a contrattare, nella quale dovranno essere indicate in particolare le ragioni che impediscono il ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP, oltre a contenere gli elementi essenziali di cui all'art. 192 D. Lgs. 267/2000, precedentemente richiamati;
- indicazione del CUP e CUI, se previsto;
- qualsiasi altro dato o atto necessario per l'espletamento della gara;

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti anche in formato digitale editabile.

2. La CUC, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra, provvede, di norma, ad attivare la procedura di espletamento della gara. Qualora si tratti di procedura negoziata e non venga fornito l'elenco degli operatori economici da cui attingere per individuare le ditte da invitare né indicazione ad attivare apposita procedura di indagine di mercato, la CUC entro il termine sopra indicato procederà ad attingere dall'albo fornitori per la specifica categoria merceologica da acquisire mediante il sistema di rotazione automatica degli inviti effettuata dalla Piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell' art. 25 del Codice, in dotazione alla Cuc;

3. La graduatoria delle priorità delle richieste di appalto inviate dai Comuni aderenti è determinata dall'ordine cronologico di presentazione presso la CUC, salvo casi di estrema urgenza da motivarsi e comunque a discrezione della CUC (es.: possibile perdita di finanziamento).

Art. 5 – Attività di competenza del Comune aderente

1. Il Comune aderente mantiene tra le proprie competenze:

- la nomina del RUP, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, per le fasi di sua competenza;
- le attività di individuazione e programmazione delle opere o lavori da realizzare, dei servizi e delle forniture da acquisire;
- la comunicazione alla CUC degli elenchi delle opere, lavori, prestazioni di servizio o forniture per i quali intende avvalersi dei servizi di committenza di cui alla presente convenzione;
- l'acquisizione del CUP per lavori, servizi e forniture, se previsti;
- la redazione e l'approvazione dei progetti;
- la validazione del progetto messo a base di gara;
- la scelta della procedura di gara e relativa motivazione;
- l'indicazione di comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- eventuale elenco delle ditte da invitare per l'affidamento di lavori con procedura negoziata;
- eventuale elenco degli operatori economici da invitare per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata;
- l'adozione della determina a contrarre che indica il fine di pubblico interesse che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta
- i capitolati speciali d'appalto e tutti gli altri documenti tecnici e, nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'indicazione dei valori ponderali dei criteri di selezione stabiliti;
- l'adozione degli atti necessari alla CUC per lo svolgimento delle attività richieste;
- l'impegno contabile del contributo ANAC, oltre alla corresponsione alla CUC delle spese per la gara;
- tutte le comunicazioni di competenza ad organismi di controllo (ANAC, MEF, Osservatorio, ecc.);
- il mantenimento dei rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), e la predisposizione e invio delle comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;
- la trasmissione di tutti i documenti necessari.

2. Di norma, compete inoltre al Comune la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto, ed ogni fase successiva alla proposta di aggiudicazione: stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamento dei corrispettivi, nonché la gestione delle schede ANAC di aggiudicazione, sottoscrizione del contratto e delle schede successive relative alla fase di esecuzione;

3. Qualora non possieda la qualificazione necessaria per l'esecuzione, il Comune può richiedere alla CUC di curare per suo conto la fase esecutiva, mediante richiesta espressa da inviare alla CUC unitamente al modello di cui all'art. 4.1.; in tal caso, la CUC nomina il RUP della fase esecutiva e gestisce tutte le attività correlate all'esecuzione del contratto.

4. Il Comune, inoltre, assume l'impegno a collaborare con la CUC con la diligenza tecnica richiesta, al fine di consentire la buona riuscita della procedura stessa.

Art. 6 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale in cui opererà la CUC è individuato nei limiti del territorio dei Comuni che affideranno i servizi di committenza erogati dalla ECO.LAN. SpA.

Art. 7 – Organizzazione e funzionamento della CUC

1. L'organizzazione della CUC è rimessa alla gestione autonoma della ECOLAN SpA, secondo le regole ed organismi propri di società in house, in aderenza al vigente statuto societario.

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della CUC sono disciplinate nel "Regolamento di organizzazione e funzionamento della Centrale unica di committenza".

Art. 8 – Mezzi finanziari e incentivi tecnici

1. Le spese sostenute dal servizio CUC per l'espletamento delle gare affidate dagli Enti aderenti sono a carico di questi ultimi.

2. Per ogni procedura di gara espletata dalla Cuc, l'amministrazione della stazione appaltante aderente dovrà corrispondere per ciascuna procedura un importo pari a:

- euro 3.500,00 oltre IVA per procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. c) per l'affidamento di lavori con importo a base di gara pari a superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

- euro 5.000,00 oltre IVA per procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. d) per l'affidamento di lavori con importo a base di gara pari o superiore ad euro 1.000.000 e fino alla soglia di cui all' art. 14 del Codice;

- euro 7.000,00 oltre IVA per procedura di gara aperta ai sensi dell'art.71 per l'affidamento di lavori con importo a base di gara superiore alla soglia di cui all' art. 14 del Codice;

- euro 3.500,00 oltre IVA per procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. e) per l'affidamento di servizi e forniture con importo a base di gara pari a superiore a euro 140.000,00 e fino alla soglia di cui all' art. 14 del Codice;

- euro 5.000,00 oltre IVA per procedura di gara aperta ai sensi dell'art.71 per l'affidamento di servizi e forniture con importo a base di gara superiore alla soglia di cui all' art. 14 del Codice;

- euro 7.000,00 oltre IVA per procedure di concessione e/o PPP come da Codice.

3. Nelle spese di cui sopra, sono esclusi i costi per i membri delle commissioni giudicatrici di gara; qualora nelle gare ad offerte economicamente più vantaggiosa occorra nominare la commissione, sarà dovuto un ulteriore importo, rispetto a quello stabilito al punto 2 che precede, per l'attività di ogni singolo commissario pari a:

- euro 500,00 oltre iva per procedure di affidamento di servizi e forniture con importo a base di gara compreso euro 140.000,00 ed euro 221.000,00;

- euro 750,00 oltre iva per procedure di affidamento di servizi e forniture con importo a base di gara superiore alla soglia di cui all' art. 14 del Codice;

- euro 750,00 per procedure di affidamento di lavori con importo a base di gara inferiore alla soglia di cui all' art. 14 del Codice;

- euro 1.500,00, oltre iva per procedure di affidamento di lavori con importo a base di gara pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all' art. 14 del Codice e per procedure di concessione e/o PPP.

Eventuali richieste di espletamento di procedure non ricomprese nelle casistiche suesposte saranno oggetto di valutazione preventiva da parte della Cuc relativamente all' accoglimento e alla formulazione del relativo preventivo di spesa.

4. Le spese di funzionamento della CUC, a titolo esemplificativo, sono a copertura dei costi sostenuti per le attività, svolte dal personale dipendente della Ecolan S.p.A. e da eventuali consulenti, per i software utilizzati

nell'espletamento delle procedure di gara, per i locali e per le attrezzature utilizzate.

5. Oltre agli oneri di cui ai precedenti paragrafi, ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice, per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché per l'eventuale gestione della fase esecutiva del contratto, è riconosciuta, la quota parte degli incentivi alle funzioni tecniche, pari ad un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2 del Codice.

6. Gli Enti aderenti provvedono ad impegnare gli oneri a proprio carico in sede di determinazione a contrarre e a liquidare l'importo in seguito alla trasmissione della relativa fattura, emessa dalla Ecolan S.p.A., a conclusione dell'attività di competenza della CUC, ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione.

Art. 9 – Durata della convenzione - ulteriori adesioni – recessi - scioglimento

1. La convenzione avrà durata di anni cinque a partire dalla sottoscrizione del presente atto ed è tacitamente rinnovata per analogo periodo, fatta salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

2. Ogni modifica o integrazione sostanziale che si rendesse necessaria prima della scadenza, dovrà essere concordata, approvata, nelle forme di legge e sottoscritta congiuntamente fra le parti.

3. Alla CUC potranno aderire ulteriori soggetti pubblici soci di ECO.LAN. SpA tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici.

4. È ammesso il recesso unilaterale da parte dei singoli Soggetti aderenti, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diversa disposizione di legge, e previa definizione dei rapporti economici pendenti.

Art. 10 – Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la CUC e i Comuni aderenti devono avvenire tramite gli indirizzi ufficiali della CUC dell'ECO.LAN. SpA.

2. Dopo l'aggiudicazione tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra ente aderente e ditta esecutrice sono di competenza esclusiva del Comune.

3. I singoli comuni aderenti, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di ECO.LAN. SpA, sono responsabili per le attività ad essi direttamente imputabili. La centrale di committenza resta responsabile delle attività che svolge per conto dei Comuni aderenti.

Art. 11 – Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento, ovvero quelle svolte dalla CUC. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato. La C.U.C. assiste e collabora comunque con l'ente convenzionato nella azione difensiva da questo intrapresa.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART 12 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7-03-2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D. Lgs. 7-03-2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità della stessa, così come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge 7-08-1990 n.241 e ss.mm.ii. La conservazione dell'originale della convenzione sottoscritta avverrà a cura del Comune.

Art. 13 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di settore vigenti ed applicabili, alle disposizioni del Codice e del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lanciano, _____

FIRME

(Per Eco.Lan SpA)

(*Per Il Comune di* _____)